

Rubrica: Altri avvisi cantonali

Sottorubrica: Altro avviso

Data di pubblicazione: KABTI 17.12.2025

Disponibile al pubblico fino al: 17.03.2026

Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000003548

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona

Su incarico di:

Ufficio cantonale di conciliazione

Contratto normale di lavoro (CNL) per il personale di vendita al dettaglio

L'Ufficio cantonale di conciliazione

richiamato l'art. 2 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

considerati i salari stabiliti per il 2026 dal contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino fissati in:

- addetto alla vendita non qualificato fr. 20.50
- assistente di vendita fr. 21.50
- impiegato di vendita fr. 23.00

comunica che i salari del CNL per il personale di vendita al dettaglio sono adeguati di conseguenza (le modifiche sono disponibili nel PDF allegato).

Indicazioni giuridiche complementari:

Pubblicazione secondo l'art. 359a del Codice delle obbligazioni

Contratto normale di lavoro (CNL) per il personale di vendita al dettaglio

L'Ufficio cantonale di conciliazione

richiamato l'art. 2 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

considerati i salari stabiliti per il 2026 dal contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino;

comunica che i salari del CNL per il personale di vendita al dettaglio sono adeguati di conseguenza.

L'art. 8 cpv. 1 del CNL è così modificato:

¹I salari minimi mensili/orari lordi validi dal 1° gennaio 2026 sono i seguenti:

Personale al servizio della vendita	Salario minimo mensile/orario
A senza certificato federale di capacità nella vendita a partire dai 18 anni	3'444.- + 13ma mensilità
B con certificato federale di capacità nella vendita o venditrice con formazione equivalente - formazione di 2 anni	3'612.- + 13ma mensilità
- formazione di 3 anni	3'864.- + 13ma mensilità
C* Personale: occasionale e/o a tempo parziale remunerati all'ora:	
- con requisiti posizione A	20.50
- con requisiti posizione B, formazione 2 anni	21.50
- con requisiti posizione B, formazione 3 anni	23.00

**questi salari non sono comprensivi dell'indennità vacanze (8,33% per 4 settimane e 10,65% per 5 settimane), della remunerazione di giorni festivi (3,6%) e della partecipazione al pagamento del premio per la perdita di salario in caso di malattia e gravidanza.*

Per i giovani fino ai 18 anni vale l'accordo stipulato tra datore di lavoro ed il loro rappresentante legale.

(il resto dell'articolo rimane invariato)

Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 17 dicembre 2025

Ufficio cantonale di conciliazione:
Il Presidente: C. Vitta
La Segretaria: L. Rossetti